

XVII LEGISLATURA

**CAMERA DEI
DEPUTATI****N. 3336**

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa della deputata BECHIS**

Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari

Presentata il 30 settembre 2015

Onorevoli Colleghi! Ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte dignitosa invece che imposta nella sofferenza.

Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire – magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sua sofferenza rischia molti anni di carcere.

Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga sia dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico.

Per rimediare a questa situazione si propongono poche regole chiare, che stabiliscono come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, incluso il ricorso all'eutanasia.

Nello specifico, la presente proposta di legge innanzitutto definisce il diritto della persona al rifiuto sia dell'inizio sia della prosecuzione di ogni tipo di trattamento sanitario (articolo 1, comma 1), manleva da qualsiasi responsabilità giuridica il personale sanitario che è chiamato ad applicarla (articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6), e affida al Ministro della salute il compito di individuare le procedure necessarie per l'applicazione della legge stessa, nonché un soggetto responsabile per il relativo monitoraggio.

Pag. 2

**PROPOSTA DI LEGGE****Art. 1.**

1. Ogni persona ha diritto di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale.

2. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente relativa al diritto di cui al comma 1 e non può dichiarare obiezione di coscienza.

3. Il Ministro della salute individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) le procedure atte a garantire la tutela e l'applicazione del diritto di cui al comma 1, eventualmente prevedendo forme straordinarie di sostituzione del personale medico e sanitario che ha in cura il paziente;

b) la procedura idonea ad accertare la piena, libera, certa e consapevole volontà del paziente di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale;

c) la procedura idonea alla raccolta, conservazione, accessibilità e variazione delle manifestazioni di volontà espresse anche in assenza di trattamenti sanitari, di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. La manifestazione di volontà espressa in assenza di trattamenti sanitari, di sostegno vitale o di terapia nutrizionale da un soggetto sano che ha il timore di perdere la propria capacità di intendere e di volere ha una validità massima di cinque anni e minima di un anno; in tutti gli altri casi essa ha una validità illimitata;

d) un soggetto responsabile del monitoraggio della completa e corretta attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori per il bilancio dello Stato, che ha

il compito di individuare e di rimuovere gli ostacoli, di qualsiasi natura, che si frappongono a tale attuazione. A tale fine al soggetto sono conferiti tutti i poteri di legge necessari al pieno svolgimento delle proprie funzioni.

4. Il personale medico e sanitario che non rispetta la volontà manifestata dai soggetti di esercitare il diritto di cui al comma 1, nei modi indicati dal decreto di cui al comma 3, è tenuto, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale o civile, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

5. Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al personale medico e sanitario che ha praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, anche astenendosi dal soccorrerlo qualora egli abbia espresso tale volontà nelle forme previste ai sensi della lettera c) del comma 3.

6. La persona deceduta a seguito di un intervento di eutanasia, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal presente articolo, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto **BACK** del browser